

**ALLEGATO "B" INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
--

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 del regolamento):

I CATEGORIA	Euro 19,63 per mq.
II CATEGORIA	Euro 15,49 per mq.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere
Successive (art. 8 - comma 1 - del regolamento):

I CATEGORIA	Euro 6,54 per mq.
II CATEGORIA	Euro 5,16 per mq.

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 8 - comma 2 - regolamento):

I CATEGORIA	Euro 5,89 per mq.
II CATEGORIA	Euro 4,65 per mq.

D) Passi carrai (art. 8 - comma 3 - del regolamento):

I CATEGORIA	Euro 0 mq.
II CATEGORIA	Euro 0 mq.

E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate dal Comune (art. 8 - comma 6 - del regolamento):

I CATEGORIA	Euro 19,63 per mq.
II CATEGORIA	Euro 15,49 per mq.

F) Occupazioni per condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 11 - comma 1 - del regolamento):

I CATEGORIA per ogni chilometro lineare o frazione	Euro 139,44 per mq.
II CATEGORIA per ogni chilometro lineare o frazione	Euro 128,08 per mq.

G) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 11 - comma 7 - del regolamento):

Euro 0,65 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore ad Euro 516,46.

H) Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 11 - comma 4 - del regolamento):

Euro 56,81 per i primi cinque chilometri;

Euro 11,36 per ogni chilometro o frazione eccedente i primi cinque chilometri;

I) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 12 del regolamento):

- a) Centro abitato - canone annuale € 34,09
- b) Zona limitrofa - canone annuale € 28,41
- c) Sobborghi e zone periferiche - canone annuale € 17,04
- d) Frazioni - canone annuale € 5,68

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 12 - commi da 3 a 6 - del regolamento.

L) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 12 - comma 7 - del regolamento):

- a) Centro abitato - canone annuale € 11,36 cadauno
- b) Zone limitrofe - canone annuale € 8,52 cadauno
- c) Frazioni - sobborghi e zone periferiche - canone annuale € 5,68 cadauno

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE DELLE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENCATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 7 - 5 comma del regolamento).

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 9 - commi 1 e 2 - del regolamento):

"Omissis Euro 0,08 al metro quadrato al giorno"

tariffa giornaliera	
I CATEGORIA	Euro 1,14 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,80 per mq.

B) Occupazioni del suolo effettuare in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 - comma 4 - del regolamento):

tariffa giornaliera	
I CATEGORIA	Euro 1,36 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,96 per mq.

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 - 2° capoverso - comma 5 - del regolamento):

tariffa giornaliera	
I CATEGORIA	Euro 0,27 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,19 per mq.

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 9 - 5 comma del regolamento).

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 9 - comma 2 del regolamento):

tariffa giornaliera	
I CATEGORIA	Euro 0,38 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,27 per mq.

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 9 - comma 6 - del regolamento):

tariffa giornaliera	
I CATEGORIA	Euro 0,80 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,56 per mq.

F) Occupazioni con tende e simili (art. 9 - comma 3 - del regolamento):

	tariffa giornaliera
I CATEGORIA	Euro 0,34 per mq.
II CATEGORIA	Euro 0,24 per mq.

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 11 - comma 6 - del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50%.

a) di durata non superiore a 30 giorni:

I CATEGORIA	Euro 1,14
II CATEGORIA	Euro 0,80

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I CATEGORIA	Euro 1,48
II CATEGORIA	Euro 1,03

c) di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I CATEGORIA	Euro 1,70
II CATEGORIA	Euro 1,19

d) di durata maggiore a 180 giorni:

I CATEGORIA	Euro 2,27
II CATEGORIA	Euro 1,59

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 11 - comma 3 - del regolamento).

Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva:

I CATEGORIA	Euro 0
II CATEGORIA	Euro 0

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENcate,
RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G).

Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 9 - comma 9 del regolamento).

Le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), F) sono ridotte al 50 per cento per per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 9 - 5 comma del regolamento).

Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 9 - 5 comma del regolamento).

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% (art. 9 - comma 7 - del regolamento).

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 7 - comma 5 del regolamento).

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80% (art. 9 - comma 8 del regolamento).

DISPOSIZIONI GENERALI

Si dà atto che per quanto attiene l'art. 13 comma 4 del regolamento l'importo del canone da versare non dovrà essere arrotondato;

- Art. 13 comma 7 - Omissis - Euro 258,23